



TRIBUNALE DI PIACENZA

Piacenza – Vicolo del Consiglio 12 – Tel. 0523/1836299

PRESIDENZA

Piacenza, 09/09/2024

Al Presidente della Corte d'Appello
Bologna

Al Signor Procuratore della Repubblica
Sede

All'ufficio Esecuzione penale Esterna (UDEPE)
Reggio Emilia

Al Signor Presidente Ordine Avvocati
Sede

Al Signor Presidente, ai magistrati ed ai G.O.T.
Sezione Penale - Sede

Al Coordinatore ed ai magistrati GIP/GUP
Sede

Ai Giudici di Pace
Piacenza

OGGETTO: Delega ai Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In ossequio alla circolare n.116-10-300/2002 del 28 luglio 2001, si trasmette copia della convenzione (art. 2 D.M. 26 marzo 2021) stipulata da questo Ufficio con il **Comune di Ziano Piacentino (PC)**.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Stefano Brusati

TRIBUNALE DI PIACENZA

<i>m dg</i> TRIBUNALE DI PIACENZA 03303202202		
N. <i>1426</i>		
Piacentino <i>4 SET. 2024</i>		
UOR	CC	RUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Convenzione tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Ziano Piacentino

(art. 2 D.M. 26 marzo 2021)

Premesso

- che l'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito in legge 21.2.2006 n. 49, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza, giusta delega di cui in premessa, e l'ente COMUNE DI ZIANO PIACENTINO C.F.: 00216920330 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.Manuel Ghilardelli – Sindaco pro-tempore,

Art. 1 Attività da svolgere

L'Ente consente che **n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità** di cui alla normativa in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

(Indicare le attività individuate tra quelle dell'art. 1 del D.M. 26/3/2001)

1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

(indicare nominativo e attività svolta nel comune)

Responsabile del Settore Tecnico – Ing. Alberto Leggi

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, comma 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione


La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della firma

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Si dispone l'inserimento della presente convenzione sul sito internet del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, 06.09.2024

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE
Dott. Manuel Ghilardelli



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Stefano Brusati

